



## COMUNE DI MONTOGGIO

Città Metropolitana di Genova

Via IV Novembre, 18 – c.a.p. 16026 – tel. 010/93.79.31 - fax. 010/93.82.48 email: segreteria@comune.montoggio.ge.it  
c.f. 80007310107 p. IVA 00912760105  
E-Mail PEC: [comunemontoggio@actaliscertymail.it](mailto:comunemontoggio@actaliscertymail.it)

### ORDINANZA N.° 11/2018

#### Allacciamento scarichi utenze private alla rete di fognatura nera comunale.

#### IL SINDACO

**Considerato** che si verificano sversamenti di liquami nella rete delle acque bianche e/o nei rii che attraversano il territorio comunale e che tali liquami vengono in questo modo convogliati direttamente nei corsi d'acqua o nel terreno con grave pregiudizio per la salute pubblica ed i fenomeni di dissesto idrogeologico;

**Atteso** che, da un esame preliminare delle problematiche rilevate, a seguito anche di confronto con tecnici del settore, sono state individuate le linee prioritarie per ridurre ed eliminare definitivamente gli effetti di cui sopra, consistenti in un efficace controllo sugli scarichi di natura civile e non civile e la verifica sull'immissione abusiva di acque bianche nella rete nera collegata al depuratore;

**Accertato** che:

- nella rete fognaria (acque nere) comunale sono immesse erroneamente acque bianche pluviali e di altre superfici;
- si rende indispensabile garantire la piena funzionalità della rete fognaria comunale esistente, tramite l'allaccio alla stessa degli scarichi delle utenze private ed il conseguente smaltimento dei reflui nell'impianto di depurazione;

**Considerato** che il mancato allacciamento degli scarichi delle utenze private alla rete di fognatura nera comunale comporta il persistere di condizioni igienico sanitarie precarie e contrasta con l'esigenza di ridurre i rischi di contaminazione della falda acquifera e di migliorare la qualità ambientale del territorio;

**Visto** l'art. 3 del Regolamento Regionale n. 5 del 02/11/89, ai sensi del quale nelle zone già servite da pubblica fognatura gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e/o produttivi devono essere allacciati alla stessa;

**Visto** l'art. 100 del D.Lgs. 152/2006, che prescrive l'obbligo di convogliamento in reti fognarie delle acque reflue che provengono dagli insediamenti urbani;

**Ritenuto** di dover imporre il rispetto degli obblighi innanzi evidenziati nei confronti degli utenti non ancora allacciati alla pubblica fognatura, attesa la indubbia ricaduta positiva sul piano igienico -sanitario, ambientale nonché sociale;

**Ritenuto** inoltre di dover ribadire il divieto assoluto di immettere nella fognatura nera cittadina le acque piovane rivenienti dalle abitazioni, la cui inosservanza che è causa anche del cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione, verrà perseguita e sanzionata nelle forme di legge;

**Visti:**

- il D.lgs.152/2006 e s.m.i.
- la L.R. Liguria n.43/95 e s.m.i
- la L.R. Liguria n.29/2007

- il Regolamento Regione Liguria n.4/2009

**Visto** il Decreto L.vo 18/08/2000, n° 267;

### **ORDINA**

1. A tutti i proprietari degli immobili sussistenti nelle strade, piazze comunali e frazioni servite da pubblica rete di fognatura nera regolarmente in esercizio, non ancora allacciati a detta rete, a procedere, entro e non oltre 180 giorni dalla presente, all'attivazione dell'allaccio degli scarichi di competenza alla rete fognaria pubblica;
2. Gli immobili non allacciati saranno ritenuti inagibili in quanto privi di autorizzazione allo scarico (l'uso di immobili non serviti da fognature regolari comporta per i proprietari l'applicazione delle SANZIONI AMMINISTRATIVE e PENALI previste al Titolo V del D.Lgs. 11.05.1999 n.152 e s.m.i. );
3. Gli utenti devono comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'avvenuta realizzazione dell'allacciamento, onde prevenire successivi controlli ed eventuali contestazioni ovvero irrogazione di sanzioni;
4. In caso di Condominio, gli Amministratori sono tenuti a dichiarare, entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione della presente, la conformità degli scarichi del condominio e certificare il regolare allaccio alla rete fognaria cittadina. Qualora gli stessi riscontrino la non conformità degli scarichi, hanno l'obbligo di presentare, entro lo stesso termine, apposita denuncia con l'impegno di adeguare gli scarichi entro i termini di cui al punto 1);
5. E', altresì, fatto assoluto divieto di far confluire nella rete pubblica di fognatura nera le acque pluviali rivenienti dalle abitazioni per cui nei confronti dei trasgressori si procederà a norma di legge.

### **DISPONE**

- che, per quanto riguarda l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura, sono fatte salve eventuali proroghe o deroghe, opportunamente motivate ed espressamente richieste e che saranno valutate caso per caso;
- l'informazione alla cittadinanza in merito alla presente Ordinanza mediante: avviso sul sito Internet del Comune di Montoggio;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montoggio per tutto il periodo di 180 giorni continuativi previsto per la regolarizzazione degli scarichi;
- la trasmissione della presente Ordinanza per l'esecuzione al:
  - Servizio Lavori Pubblici del Comune di Montoggio;
  - Corpo di Polizia Municipale di Montoggio

La presente ordinanza è trasmessa<sup>6</sup> dall'ufficio segreteria ai seguenti enti per quanto di competenza:

- Alla Regione Liguria - Dipartimento Ambiente
- Alla Prefettura Ufficio del Governo di Genova;
- alla Città Metropolitana di Genova;
- all'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. N. 3 Genovese;
- al Comando Carabinieri;
- al Comando Carabinieri Forestali;

### **AVVERTE**

- che ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del presente procedimento è il geom. Claudio Radi, Responsabile del servizio Lavori Pubblici del Comune di Montoggio e che è possibile visionare o estrarre copia degli atti relativi al procedimento
- stesso presso il suddetto Servizio nel seguente orario: martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, che altre e più precise informazioni tecniche possono essere assunte attraverso l'ente gestore del servizio idrico integrato IRETI;

- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);
- che, fermo restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;
- che si demanda il controllo sul rispetto del presente provvedimento alla struttura organizzativa Servizio Lavori Pubblici, congiuntamente alla Polizia Municipale di Montoggio, la quale in caso di inottemperanza procederà nei termini di legge (ex art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267).

Montoggio, li 13/06/2018

Il Sindaco  
(Faustino Mauro Fantoni)